Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1966, n. **350**.
Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — SPAGNOLLI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Fourth Protocol to the general Agreement on privileges and immunities of the Council of Europe

PROVISIONS CONCERNING THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), the members of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made there under;

Considering that it is necessary to specify and define the said privileges and immunities in a Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. signed at Paris on 2nd September 1949;

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol, the term "judges" means judges elected in accordance with Article 39 of the Convention as well as any *ad hoc* judge appointed by a State party concerned in pursuance of Article 43 of the Convention.

Article 2

The judges shall, while exercising their functions and during journeys made in the exercise of their functions, enjoy the following privileges and immunities:

(*a*) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage. and. in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

(*b*) exemption in respect of themselves and their spouses as regards any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions; and from aliens' registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

Article 3

In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the judges shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded:

(*a*) by their own Government the same facilities as those accorded to senior Government officials travelling abroad on temporary official duty;

(*b*) by the Governments of other Members, the same facilities as those accorded to heads of diplomatic missions.

Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"), les membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée "la Cour") jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article;

Considérant qu'il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d'un Protocole additionnel à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Aux fins d'application du présent Protocole, le terme "juges" désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 39 de la Convention et tout juge *ad hoc* désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 43 de la Convention.

Article 2

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

(*a*) immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;

(*b*) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

(*a*) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues à leurs hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

(*b*) par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux chefs de mission diplomatique.

Article 4

1. Documents and papers of the Court, judges and Registry, in so far as they relate to the business of the Court, shall be inviolable.

2. The official correspondence and other official communications of the Court, its members and the Registry may not be held up or subjected to censorship.

Article 5

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

Article 6

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The Court alone, sitting in plenary session, shall be competent to waive the immunity of judges; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where in can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Article 7

1. The provisions of Articles 2 to 5 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court and to the Deputy Registrar when he is acting as the Registrar, without prejudice to any privileges and immunities to which they may be entitled under Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe.

2. The provisions of Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shall apply to the Deputy Registrar of the Court in respect of his services as such when he is not acting as Registrar.

3. The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to the Registrar and Deputy Registrar, not for the personal benefit of the individuals themselves but to facilitate the discharge of their duties. The Court alone, sitting in plenary session, shall be competent to waive the immunity of its Registrar and Deputy Registrar; it has not only the right, but is under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Article 8

1. Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the Council of

Article 4

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.

2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses membres et du Greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

Article 5

En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Article 6

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 7

1. Les dispositions des articles 2 à 5 du présent Protocole s'appliquent au Greffier de la Cour ainsi qu'au Greffier-adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans préjudice des privilèges et immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l'article 18 de l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe.

2. Les dispositions de l'article 18 de l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe s'appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l'exercice de ses fonctions, même s'il n'agit pas en qualité de Greffier.

3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son Greffier et de son Greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 8

1. Tout Etàt peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le

Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where, according to Article 63 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the said Convention applies.

2. The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 9

This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe who may become parties to it either by:

(*a*) signature without reservation in respect of ratification, or by

(*b*) signature with reservation in respect of ratification followed by ratification.

Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 10

1. This Protocol shall enter into force as soon as three Members of the Council of Europe shall, in accordance with Article 9, have signed it without reservation in respect of ratification or shall have ratified it.

2. As regards any Member subsequently signing it without reservation in respect of ratification, or ratifying it, this Protocol shall enter into force at the date of signature or deposit of the instrument of ratification.

Article 11

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify Members of the Council of:

(*a*) the names of signatories and the deposit of any instrument of ratification;

(*b*) the date of entry into force of this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised to that effect, have signed the present Protocol.

Done at Paris, this 16th day of December, 1961, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall send certified copies to each of the signatory Governments.

For the Governement of the Republic of Austria:

présent Protocole s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où, conformément à l'article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, cette Convention s'applique.

2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

Article 9

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification;

(*b*) la signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 9, l'auront signé sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

2. Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil:

(*a*) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification;

(*b*) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Dr. Ludwig STEINER

For the Government of the Kingdom of Belgium:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
sous réserve de ratification

M. FAYAT

For the Government of the Republic of Cyprus:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:
sous réserve de ratification

S. KYPRIANOU

For the Government of the Kingdom of Denmark:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

V.U. HAMMERSHAIMB

For the Government of the French Republic: (1)
subject to parliamentary approval
At the time of signature the Government of the French Republic declares that it will not apply the provisions of Article 3 (*b*).

Pour le Gouvernement de la République française: (1)
sous réserve d'approbation parlementaire
Au moment de la signature, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa (*b*) de l'article 3.

M. COUVE DE MURVILLE

For the Government of the Federal Republic of Germany: (2)
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: (2)
sous réserve de ratification

SCHRÖDER

For the Government of the Kingdom of Greece:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
sous réserve de ratification

AVEROFF TOSSIZZA

For the Government of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

For the Government of Ireland:

Pour le Gouvernement de l'Irlande:

For the Government of the Italian Republic:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement de la République italienne:
sous reserve de ratification

Carlo RUSSO

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
sous réserve de ratification

Pierre WURTH

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: (3)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (3)

Pour le Royaume en Europe
J.M.A.H. LUNS

For the Government of the Kingdom of Norway:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Einar LÖCHEN

For the Government of the Kingdom of Sweden:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
sous réserve de ratification

Leif BELFRAGE

For the Government of the Turkish Republic:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Melih AKBIL
(1er JUIN 1962)

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
with reservation in respect of ratification

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:
sous réserve de ratification

Edward HEATH

(1) Le Ministre des Affaires étrangères de la République française a notifié, par lettre du 16 février 1962, que cette réserve est remplacée par la déclaration suivante:

« Le Gouvernement français précise qu'en application de l'article 3, alinea *b*), il accordera aux Juges, pendant les réunions de la Cour, les facilités en matière de douane et de contrôle des changes qui sont nécessaires pour le libre exercice de leurs fonctions ».

(2) Le Représentant de la République Fédérale d'Allemagne a notifié, par lettre du 29 janvier 1964, la déclaration suivante:

« Le Quatrième Protocole additionnel à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe du 16 décembre 1961 s'applique également au Land Berlin avec effet au 10 décembre 1963, date à laquelle le susdit Protocole est entré en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne ».

(3) Le Représentant permanent des Pays-Bas a notifié, par lettre du 25 juillet 1962, la déclaration suivante:

« Le Gouvernement néerlandais déclare que le Protocole additionnel à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe signé à Paris le 16 décembre 1961 s'appliquera aux Antilles Néerlandaises ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **351.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, nel comune di Ancona.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ancona in data 1° gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 21 settembre 1965 e con due decreti rispettivamente del 21 settembre 1965 e 12 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in contrada Valle Miano del comune di Ancona, ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **352.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, nel comune di Pesaro.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 4 novembre 1965, integrato con dichiarazione del 25 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in contrada Pantano del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **353.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della SS. Madre del Buon Consiglio, nel comune di Nettuno (Roma).

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano in data 1° aprile 1965, integrato con altro decreto della medesima data e con due dichiarazioni entrambe del 12 giugno 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della SS. Madre del Buon Consiglio, in località Piscina Cardillo del comune di Nettuno (Roma), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **354.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Paolo e Lucia Pastore », con sede in Canosa di Puglia (Bari).

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Paola e Lucia Pastore », con sede in Canosa di Puglia (Bari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 355.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata « Beata Vergine del Soccorso », in San Severo (Foggia).

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata « Beata Vergine del Soccorso », con sede in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1966

Conferma del presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, con il quale il prof. Giuseppe de Meo è stato nominato presidente di detto Istituto per la durata di un quadriennio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe de Meo è confermato nella carica di presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1966
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 253

(4837)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Rettifica delle generalità di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, al registro n. 54, foglio n. 108, mediante il quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova la suddetta Commissione chiamandone a far parte in qualità di membro, il libero professionista dott. ing. Achille Rodolfo Catto;

Visto il certificato di residenza, rilasciato dal comune di Genova il 17 dicembre 1965;

Considerato che, nel decreto costitutivo sopracitato, il cognome del predetto professionista è stato erroneamente trascritto in Gatto e che pertanto, se ne rende necessaria la rettifica;

Decreta:

Le generalità del libero professionista, chiamato a far parte in qualità di membro della Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova, sono rettificate come appresso:

Catto dott. ing. Achille Rodolfo.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1966
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 115

(4690)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Martino di Castrozza sita nel territorio dei comuni di Siror e Tonadico (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione di Trento per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza del 29 maggio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona panoramica di San Martino di Castrozza in territorio del comune di Siror e di Tonadico in provincia di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Siror e Tonadico (Trento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta presenta notevole interesse pubblico, perchè, quale magnifico settore della conca alpina di Primiero al centro di una incomparabile cornice montana, che dalle verdi distese dei pascoli si allaccia ai versanti boscosi delle formidabili dorsali alpine circostanti da cui svettano ad oriente le celeberrime crode dolomitiche delle Pale di San Martino, costituisce un quadro naturale e panoramico, nonchè un ambiente di alta rinomanza alpinistica e turistica internazionale, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona panoramica di San Martino di Castrozza sita nei territori dei comuni di Siror e di Tonadico, in provincia di Trento, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa. Tale zona è così delimitata:

« a nord da quota 1970 passo Rolle, indi procedendo verso sud-ovest per versante sud di cima Cavallazza q. 2325, Colbricon q. 2603, cima Ceremana q. 2700, Tognola q. 2384, si scende fino a malga Crel q. 1585; poi risalendo a malga Sopraronz q. 1560, sull'opposto versante a sud, per cima di Bal, q. 2800 e seguendo i crinali di cima Pradidali, Pala di San Martino, q. 2982, cima di Bal q. 2802, Rosetta, cima Corona q. 2168, Croda della Pala e Cimon della Pala q. 3185 si ritorna a nord per q. 2215 e 2269 fino a passo Rolle ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curera che i comuni di Siror e Tonadico provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione tenutasi a Trento il 29 maggio 1965.

L'anno 1965 millenovecentosessantacinque, addì 29 ventinove del mese di maggio, in Trento, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di San Martino di Castrozza in Comune di Siror e di Tonadico;

(*Omissis*).

San Martino di Castrozza è al centro di un incomparabile scenario che ha per primo piano le verdi distese dell'Alta Valle di Primiero, e per cornice i versanti boscosi delle dorsali alpine da cui svettano ad est le celebri, monumentali crode dolomitiche delle Pale di San Martino.

Successivamente il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della suddetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione:

« Celebre, bellissimo centro turistico a quota 1467 s.l.m. che presenta notevole interesse pubblico, perchè situato in una splendida conca alpina esposta verso sud, composta da vasti prati e bellissime foreste di conifere: Costituisce una delle massime attrattive paesistiche e turistiche della provincia di Trento e dell'intera cerchia alpina. Vi si gode di una completa visuale panoramica da innumerevoli punti di vista sulle circostanti cime e in particolare sul gruppo delle Pale di San Martino, col Cimon della Pala, le due punte della Rosetta, le Pale, la Cima di Bal, del Sass Maor, a est; e a nord-ovest sulle cime del Colbricon, della Cavallazza, di Tognola fino al passo di Rolle.

La zona predetta resta delimitata:

a nord da quota 1970 al passo di Rolle, e procedendo verso sud-ovest da cima Cavallazza, q. 2325, Colbricon q. 2603 cime di Ceremana q. 2700, Tognola q. 2384, indi scendendo fino a Malga Crel q. 1585, si risale fino a Malga Sopraronz q. 1560 sull'altro versante, a sud, poi per cima di Bal q. 2800 e seguendo il crinale per cima Pradidali, Pala di San Martino q. 2982, cima di Bal q. 2802, cima Corona q. 2168, croda della Pala e Cimon della Pala q. 3185, e verso nord per q. 2215, 2269 fino a passo Rolle.

(*Omissis*).

In ordine alla proposta del presidente tutti i membri della Commissione esprimono voto palese, favorevole alla inclusione della predetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

Anche i rappresentanti dei Comuni interessati, Siror e Tonadico esprimono favorevole parere alla vincolazione della suddetta zona.

(*Omissis*).

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza, essendo le ore 11,48.

Il Presidente: dott. Francesco BORZAGA

Il Segretario: dott. Arnaldo OSTI

(4525)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Determinazione dei contributi da corrispondere al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 16 novembre 1965 relativa alle proposte di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1966 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1966 deliberato dal Consiglio dell'Ente, nella riunione del 16 novembre 1965;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1966 è stabilito in L. 0,62 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1964.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1966.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1966 è stabilito in complessive L. 3.500.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(4683)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 34 « di Turbigo » (Milano).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 9 febbraio 1966 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 34 « di Turbigo »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Milano in data 8 marzo 1966;

Vista al relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 34 « di Turbigo » di km. 15,465 con l'avvertenza che nella intersezione con la strada statale n. 341 il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « *Stop* »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal seganle « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: MANCINI

(4600)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pavullo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pavullo;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pavullo, come segue:

Direzione di atterraggio: 18° - 198°;
Lunghezza di atterraggio: metri 800,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 675,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.N.E.: metri 672,65 s.l.m.
Testata S.S.O.: metri 680,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1966.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, con il quale sono state rese applicabili le note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visto il *corrigendum* n. 21 al testo francese delle note esplicative concernente le modificazioni proposte dal Comitato della nomenclatura ed adottate dal Consiglio di cooperazione doganale;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana, raccolte nel foglio di modificazioni n. 2 che ne aggiorna i testi a tutto il 31 marzo 1966, ed il cui originale, vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1966

Il Ministro: PRETI

(4599)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1966.

Autorizzazione alla Banca Sannitica, con sede in Benevento, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956 e 11 marzo 1964, con i quali la Banca Sannitica, con sede in Benevento, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Castelvenere, Cusano Mutri, Foglianise, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pannarano, San Giorgio del Sannio, Solopaca, Telese e Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, Maddaloni e Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Sannitica, con sede in Benevento, coi propri decreti in data 7 marzo 1956 e 11 marzo 1964, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Sannitica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(4871)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società elettroferroviaria italiana fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori, secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391, e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito poi nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 dell'11 marzo 1952,

col quale venne disposta la sostituzione del Collegio dei commissari liquidatori con un commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, contenente il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera in data 26 febbraio 1966, con cui il commissario liquidatore dott. Giuseppe Bruzzone, nominato con decreto ministeriale 20 aprile 1964, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giuseppe Bruzzone;

Decreta:

Il dott. Angelo Lotano è nominato commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione speciale, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe Bruzzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per la grazia e giustizia
Reale

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1966.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 5 maggio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 376

(4883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1966, il comune di Poviglio (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.955.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965 il comune di Solarolo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 162 della *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1966.

(4707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estensione del divieto di caccia e uccellagione a tutte le specie di selvaggina migratoria, nella zona 23 denominata « Cattanea » nei comuni di Mortara e Vigevano (Pavia).

Con decreto ministeriale 21 maggio 1966 fino al 30 giugno 1968 il divieto di caccia e uccellagione alla lepre, alla starna ed al fagiano, previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1965 nella zona denominata « Cattanea », sita nel territorio del comune di Mortara e Vigevano, viene esteso a tutte le specie di selvaggina migratoria.

(4604)

Estensione del divieto di caccia e uccellagione a tutte le specie di selvaggina migratoria nella zona 23 sita in territorio del comune di Borgoratto Mormorolo, località « Costa Pelata » (Pavia).

Con decreto ministeriale 21 maggio 1966 il divieto di caccia e uccellagione alla starna ed alla pernice rossa, disposto con il decreto ministeriale 22 novembre 1965 sino al 30 giugno 1971, nella zona sita in territorio del comune di Borgoratto Mormorolo, località « Costa Pelata » (Pavia), viene esteso per lo stesso periodo al fagiano, alla lepre ed a tutte le specie di selvaggina migratoria.

(4605)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 16 maggio 1966, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1967 e il dott. Raul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1966 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4606)

Pesca del pesce persico nel lago di Idro (Brescia)

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, viene consentita, fino al 1° dicembre 1969 nel lago di Idro (Brescia) la pesca del pesce persico in ogni tempo.

Durante il mese di maggio, periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica, i pesci persici pescati nel suddetto lago, possono essere commerciati soltanto nella provincia di Brescia.

Ogni spedizione, comunque effettuata deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle locali autorità, dal quale risulti che il pesce persico è stato pescato nel lago di Idro.

Detto certificato ha la validità di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

(4705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Nicola Rossi », con sede in Canosa di Puglia (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1966 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Nicola Rossi », con sede in Canosa di Puglia (Bari), sono stati prorogati dal 29 aprile al 29 maggio 1966.

(4671)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « IX Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte »

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, con nota del 18 maggio 1966, n. 9972, ha comunicato che il « IX Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte » avrà luogo in Bergamo dall'11 al 15 settembre 1966, anzichè dal 5 all'11 settembre 1966, come già programmato.

(4706)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-172 del 28 aprile 1966 - Acquisto all'estero, da parte di residenti, di titoli azionari espressi in lire italiane quotati nelle borse ufficiali estere.

(4607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 7 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,20	624,20	624,20	624,20	624,32	624,21	624,30	624,32	624,20
$ Can.	579,48	578,90	579,50	579,40	579,35	579,45	579,45	579,40	579,45	579,25
Fr. Sv.	144,66	144,62	144,68	144,67	144,60	144,65	144,66	144,70	144,65	144,64
Kr. D.	90,21	90,18	90,18	90,15	90,25	90,21	90,16	90,25	90,21	90,18
Kr. N.	87,21	87,19	87,19	87,23	87,25	87,20	87,21	87,25	87,20	87,18
Kr. Sv.	121,07	121,03	121,05	121,05	121 —	121,07	121,05	121,05	121,07	121 —
Fol.	172,33	172,45	172,46	172,49	172,40	172,40	172,50	172,40	172,40	172,44
Fr. B.	12,54	12,54	12,545	12,5450	12,54	12,54	12,552	12,55	12,54	12,54
Franco francese	127,38	127,39	127,40	127,39	127,37	127,40	127,41	127,40	127,40	127,38
Lst.	1742,07	1740,50	1740,70	1741 —	1740,75	1742 —	1740,95	1742 —	1742 —	1741 —
Dm. occ.	155,60	155,66	155,67	155,685	155,55	155,62	155,68	155,65	155,62	155,70
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1650	24,15	24,16	24,168	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,73	21,74	21,75	21,7475	21,78	21,74	21,7225	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,41	10,42	10,41	10,41	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 7 giugno 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,205
1 Dollaro canadese	579,425
1 Franco svizzero	144,665
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	121,05
1 Fiorino olandese	172,495
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,40
1 Lira sterlina	1740,975
1 Marco germanico	155,682
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,735
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 10317 in data 14 maggio 1966 l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dall'ing. Ernesto Amoroso concernente una biblioteca del valore dichiarato di L. 800.000 (lire ottocentomila).

(4813)

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Genova n. 5415 in data 10 febbraio 1966 l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 7.900.000 (settemilioninovecentomila) un appartamento di mq. 41 sito in Camogli, via del Molo 7-2, da destinare a sede ricerche scientifiche di biologia marina.

(4814)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Luca » di Vallo della Lucania (Salerno) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.72/6-1529, in data 26 marzo 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Luca » di Vallo della Lucania (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(4613)

Autorizzazione all'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », di Torino, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.81/7-392, in data 14 maggio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », di Torino (Opera pia eretta in ente morale con regio decreto 31 maggio 1914) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Associazione medesima.

(4614)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila);

Dispone:

Il prof. Vincenzo Gangeri è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il Governatore: Carli

(4855)

Fusione della Banca Popolare del mandamento di Asolo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Asolo (Treviso), e della Banca Popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), nella Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Montebelluna (Treviso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48, secondo comma, e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 19 e 27 marzo 1966 dalle assemblee dei soci della Banca Popolare del mandamento di Asolo, società cooperativa a responsabilità, con sede in Asolo (Treviso), e della Banca Popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), relative alla funsione delle due Società;

Dispone:

1. — Nulla osta alla fusione delle due Banche sopra indicate in una unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Montebelluna (Treviso).

2. — La Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle due Banche menzionate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il Governatore: Carli

(4856)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il Governatore: Carli

(4857)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di aiuto perito

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 luglio 1965, n. 1397, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto con la qualifica di aiuto perito;

Visto il decreto presidenziale 4 settembre 1965, n. 1401, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso stesso;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 28 aprile 1966;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per un posto di aiuto perito, nell'ordine appresso indicato:

1. Setti Aldo . . . . . punti 17,33 su 20
2. Fascia Gaetano . . . » 17,06 »

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4844)

Graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami e titoli, a cinque posti di aiuto ragioniere.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1965, n. 1289, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con la qualifica di aiuto ragioniere;

Visto il decreto presidenziale 10 novembre 1965, n. 1484, con il quale il numero dei posti del concorso pubblico predetto è stato elevato da cinque a sei, aumentando altresì, da due a tre, il numero dei posti riservato ai dipendenti della Camera risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il decreto presidenziale 5 luglio 1965, n. 1349, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 31 maggio 1966, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico predetto e — in accoglimento del voto formulato dalla Commissione esaminatrice — è stato disposto di elevare da sei a otto il numero dei posti messi a concorso per la qualifica di aiuto ragioniere;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per aiuto ragioniere, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Prete rag. Vittorio . . . . punti 26,25 su 30
2. Ciotti rag. Maurizio . . . . . » 26,18 »
3. Maurich rag. Antonio . . . . . » 24,33 »
4. Grazioli rag. Gilberto . . . . . » 23,83 »
5. Quattrini rag. Aldo . . . . . » 23,70 »
6. Mariani rag. Giancarlo . . . . » 23,66 »
7. Piazza rag. Nunzio . . . . . » 23,50 »
8. Di Matteo rag. Vincenzo . . . . » 23,31 »
9. Di Matteo rag. Salvatore . . . punti 22,58 su 30
10. Di Giacomo rag. Ezio, interno . . » 22,50 »
11. Testa rag. Elena . . . . » 22,50 »
12. Di Francia rag. Luigi, interno . . » 21,83 »
13. Tocci rag. Ettore, interno . . . » 21,50 »

In relazione alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui alle premesse, che ha disposto l'elevazione del numero dei posti messi a concorso e per effetto della riserva operante in favore dei dipendenti della Camera sono proclamati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

1) Di Prete rag. Vittorio;
2) Ciotti rag. Maurizio;
3) Maurich rag. Antonio;
4) Grazioli rag. Gilberto;
5) Quattrini rag. Aldo;
6) Di Giacomo rag. Ezio;
7) Di Francia rag. Luigi;
8) Tocci rag. Ettore.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4845)

Graduatoria dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto perito, con funzioni di geometra.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 luglio 1965, n. 1396, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto con la qualifica di aiuto perito e le funzioni di geometra;

Visto il decreto presidenziale 4 settembre 1965, n. 1401, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso stesso;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 28 aprile 1966;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per un posto di aiuto perito, con funzioni di geometra, nell'ordine appresso indicato:

1. Profeti Giuseppe . . . . . . punti 19,15 su 20
2. Diofebbo Francesco . . . . . . » 17,66 »
3. Forlani Gian Carlo . . . . . . » 17,45 »
4. Verbigrazia Renzo . . . . . . » 16,31 »
5. Rosati Piero . . . . » 16,04 »
6. Amadio Luigi . . . . » 16 — »
7. Bonivento Umberto . . . . . . » 14,83 »
8. Casucci Marcello . . . . . . » 14,33 »

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(4843)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guera ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 374;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti all'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza, che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dale vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo.

B) i procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci gorni avanti la data fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali;

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a)*:

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933 numero 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti della Amministrazione dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante in bollo.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a)* e del certificato di cui alla lettera *b)* o *c)*.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguiita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata: quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande prive della firma autenticata e non corredate dei documenti di cui all'art. 2.

L'avvocato generale dello stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 novembre 1966, con inizio alle ore 9.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente:

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona de segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicati dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia, di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.954.300.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 15 aprile 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Registro n. 3 foglio n. 215

(4720)

Concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate·

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati espulsi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

h) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello Stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le Amministrazioni statali, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minimo possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma: le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 10.

La prova scritta avrà luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova scritta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica di dattilografia avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice, e che verranno comunicati ai singoli candidati, ammessi a sostenerla almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) una fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per il giudizio sulla prova pratica di dattilografia alla Commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

Art. 12.

La Commissione dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova nel ruolo del personale di dattilografia e destinati a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 4 aprile 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1966
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 112

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi, su carta da bollo, possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato
Segreteria generale ROMA

Il sottoscritto . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . . (provincia di . .) in via . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di dattilografo in prova negli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . mese . anno e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

d) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . . .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualità rivestita dal candidato medesimo.

(4494)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in Fisica, Ingegneria, Disegno e Meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 314, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in Fisica, Ingegneria, Disegno e Meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo di cui sopra risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in Fisica, Ingegneria, Disegno e Meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratta fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle *eventuali elevazioni di tale limite*;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*

1) Nozioni fondamentali di tecnica delle costruzioni, di topografia, di idraulica, di resistenza dei materiali e di fisica generale.

2) Descrizione di una tecnica di misure nel campo delle costruzioni, della topografia, dell'idraulica, della resistenza dei materiali e della fisica generale.

B) *Prove pratiche*

1) Rilievi topografici, misure nel settore dell'edilizia civile, dell'idraulica, della resistenza dei materiali, misure elettriche elementari, termotecniche ed igrometriche.

2) Rappresentazione grafica delle misure precedenti.

3) Descrizione, con relazione dattiloscritta delle misure precedenti.

C) *Prova orale*

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

Le prove pratiche e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti ch abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria

di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati, con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in Fisica, Ingegneria Disegno e Meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente dbecreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1966
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 12

(4303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia, sito in Pistoia.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e le leggi 3 febbraio 1951, numeri 164 e 165;

Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 13 maggio 1965, n. 124 e la legge 13 maggio 1965, n. 431;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 231;

Visto il decreto provveditoriale 13179 del 30 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1962, registro n. 1, foglio n. 51, con il quale è stato approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche alla sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia per la spesa di L. 2.665.000.

Visto il decreto provveditoriale 6688 del 21 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1964, registro n. 3 foglio n. 69, con il quale detto bando è stato annullato in quanto la Commissione in sede di esame dei bozzetti all'uopo presentati, non li ha ritenuti meritevoli;

Ritenuto che devesi pertanto ripetere detto bando concorso;

Visto lo schema del bando all'uopo redatto dall'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Visto il parere dell'Ufficio tecnico di questo Istituto con il quale in data 30 giugno 1965 è approvato detto nuovo schema;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo schema di bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche di cui alle premesse per la spesa di L. 2.665.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 2.665.000 si farà fronte con i fondi impegnati per le opere artistiche giusta decreto provveditoriale 8239 del 14 aprile 1961.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 12 novembre 1965

Il provveditore: MARCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 165

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia.

Descrizione dell'opera

L'opera artistica oggetto del presente bando dovrà essere costituita da una scultura da collocarsi al centro di una vasca nel piazzale a sud dell'edificio suddetto; tale vasca già costruita direttamente a spese dell'Amministrazione ha pianta quadrata con lati interni di ml. 2,95 e lati esterni, compresa la panchina di ml. 4,85.

L'opera d'arte dovrà essere eseguita in bronzo, con la più ampia libertà circa le dimensioni. il carattere ed il soggetto della scultura stessa, purchè ambientata con l'edificio e la vasca.

E' escluso l'impianto acqua al quale provvederà il Genio civile di Pistoia.

Il relativo bozzetto ed i disegni illustrativi dovranno essere eseguiti nel rapporto di 1:5.

Art. 2.

Ogni artista concorrente dovrà presentare gli elaborati seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;

b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende eseguire;

c) un campione del materiale e dei materiali che propone di impiegare;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirato, agli elementi tecnici che lo caratterizzeranno ed alle modalità previste per collocamento in sito;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possano influire sulla esecuzione dell'opera;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati prescritti dovranno pervenire a cura e spese ed a rischio dei concorrenti entro novanta (90) giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire entro lo stesso termine accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione elaborati che pervenissero oltre la scadenza; essi verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso porteranno la intestazione « Concorso per opere d'arte per l'edificio demaniale, sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro di una busta opaca e sigillata da allegare alla relazione di accompagnamento. In tale busta oltre ai documenti di cui all'art. 2, lettere *e*) ed *f*) saranno ripetute in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

Gli artisti che desiderano prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Pistoia per ottenere copia dei grafici e delle fotografie riguardanti la ubicazione dell'opera d'arte a cui intende concorrere.

A richiesta, detto Ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente: verrà dichiarato vincitore l'elaborato che in graduatoria di merito risulti al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente l'elaborato dichiarato vincitore. Essa potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata, gli verrà corrisposto il corrispondente compenso forfettario di L. 2.665.000 (lire duemilioniseicentosessantacinquemila).

Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge citata 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Il compenso forfettario di cui all'art. 6 deve intendersi comprensivo di ogni corrispettivo, niuno escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito dell'opera.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera aggiudicata è stabilito di mesi tre dalla data del verbale di consegna.

In difetto sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) per ogni giorno di ritardo.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi dovuti avverrà su fattura per i 9/10 entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti dovranno provvedere a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Firenze, addì 12 maggio 1966

Il provveditore: MARCHETTI

(4698)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 890 del 10 maggio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 63 in data 14 gennaio 1966, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Ferdinando Guccione, direttore di sezione della prefettura di Mantova, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 790/13-12 Gab., del 17 maggio 1966, con la quale la prefettura di Mantova designa quale componente la Commissione suddetta il dott. Alfio Licandro, direttore di sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alfio Licandro, direttore di sezione della prefettura di Mantova è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964, in sostituzione del dott. Ferdinando Guccione, trasferito ad altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei Comuni interessati ed all'albo di questo Ufficio.

Mantova, addì 25 maggio 1966

Il medico provinciale: FACCHINI

(4686)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.